



STATUTO

QUARTIERE DI PORTA SANT'ANDREA

STATUTO DEL QUARTIERE DI PORTA SANT'ANDREA

ART. 1 – COSTITUZIONE

1. Allo scopo precipuo di dare vita alla rievocazione storica della Giostra del Saracino e nell'ambito di questa, è costituito, con carattere stabile e permanente, il **Quartiere di Porta Sant'Andrea**.

ART. 2 – NATURA GIURIDICA

1. Il Quartiere è una libera ed autonoma Associazione di cittadini, organizzata democraticamente senza fini di lucro, diretti o indiretti
2. In conformità della sua natura giuridica di “Associazione non riconosciuta”, esso è regolato, sotto il profilo dell'ordinamento interno e dell'amministrazione, dalle norme dettate dal Libro I°, Titolo II°, Capo III° del Codice Civile.
3. Perseguendo tuttavia finalità di preminente interesse pubblico, quali la partecipazione all'organizzazione ed allo svolgimento della Giostra del Saracino, uniforma il proprio ordinamento alle norme dettate dal presente Statuto, in conformità del quale si può dotare di autonomi Regolamenti interni.

ART. 3 – TERRITORIO DI COMPETENZA

1. La suddivisione topografica del Quartiere e del rispettivo territorio di competenza, urbano ed extra urbano, si richiama alla partizione della città di Arezzo e dei suoi domini nel XIV secolo, pur tenendo conto delle trasformazioni avvenute nel corso dei secoli successivi e del progressivo ampliamento del perimetro urbano, sviluppatosi in maniera non omogenea rispetto all'antico nucleo medioevale.
2. La delimitazione ufficiale all'interno della città, con annessa proiezione sul restante territorio comunale, è analiticamente descritta negli artt. n. 28 e n. 31 del Regolamento della Giostra del Saracino attualmente in vigore e riportata nella pianta topografica ad esso allegata.

ART. 4 – EMBLEMA, SEDE E COLORI SOCIALI

1. L'Emblema del Quartiere è costituito dalla seguente raffigurazione araldica: “Di verde alla Croce di Sant'Andrea d'argento”.
2. Al Quartiere appartengono le Casate di Città dei Conti di Bivignano, dei Guillichini, dei Lambardi da Mammi, e dei Testi; e le Casate del Contado dei Barbolani Conti di Montauto e dei Marchesi del Monte di Santa Maria.

3. Il Quartiere, distinto dai colori Bianco e Verde, ha la sede a Palazzo San Giusto, in via delle Gagliarde, 2 e 4.

ART. 5 – SCOPI

1. Organo ufficiale della Giostra del Saracino, della quale è diretta emanazione, il Quartiere concorre con la propria attività allo svolgimento della manifestazione ed alle iniziative collaterali.
2. Presta la propria opera artistica e culturale per la valorizzazione della storica rievocazione e per la diffusione della sua conoscenza, sia nell'ambito aretino sia all'esterno di questo.
3. Con le modalità stabilite dal Regolamento della Giostra del Saracino partecipa agli organi cui è demandato il governo della manifestazione e la sua organizzazione tecnica.
4. Nell'ambito della propria sfera di autonoma attività associativa assume tutte le iniziative che ritiene utili per favorire l'incremento dei Soci e l'attiva partecipazione dei Quartieristi alle finalità sociali del sodalizio.
5. Può prendere parte, previo parere dell'Istituzione Giostra del Saracino, a manifestazioni d'adequato prestigio, organizzate in ambito locale, nazionale ed internazionale, in rappresentanza ufficiale della Giostra del Saracino.

ART. 6 – RAPPORTI CON GLI ALTRI ORGANI DELLA GIOSTRA

1. Componente autonoma ma essenziale e determinante della Giostra, il Quartiere riconosce l'autorità del Consiglio Comunale della Città di Arezzo, dell'Istituzione Giostra del Saracino e della Magistratura della Giostra.
2. In particolare riconosce alla Magistratura i poteri previsti dagli artt. n. 9, 12, 13, 14, del Capo II del Regolamento della Giostra del Saracino, di giudizio sulle controversie interne ed esterne ad essa demandate, di controllo sulla legittimità degli atti su motivata richiesta di uno o più soci, di vigilanza sulla regolarità dei procedimenti elettorali, di dichiarazione di decadenza degli organi direttivi e di nomina di un Commissario straordinario.
3. In qualità di organo della Giostra, il Quartiere è rappresentato dal proprio Rettore all'interno del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Giostra del Saracino.

ART. 7 – AMMINISTRAZIONE INTERNA

1. L'amministrazione interna, ed in particolare gli aspetti attinenti alla gestione del patrimonio sociale ed alla tenuta della contabilità, costituisce materia demandata a specifiche disposizioni del Regolamento interno.
2. Le modalità di tenuta della contabilità interna e le relative forme di controllo devono essere conformi alle norme di Legge.

ART. 8 – PATRIMONIO

1. Il patrimonio del Quartiere è costituito da tutti i beni mobili ed immobili, da titoli comunque tenuti in proprietà e regolarmente inventariati, nonché dai fondi della cassa sociale.
2. Il patrimonio sociale è utilizzato esclusivamente per attività derivanti dai compiti statutari e compatibili con gli scopi sociali del Quartiere.
3. L'utilizzo del patrimonio sarà disciplinato da un Regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 – ENTRATE

1. Le entrate del Quartiere sono costituite:
 - a) dalle quote annuali e dalle sottoscrizioni dei Soci;
 - b) dal Contributo dell'Istituzione Giostra del Saracino;
 - c) dai contributi straordinari e da ogni altro introito.

ART. 10 – USCITE

1. Le uscite del Quartiere sono costituite dagli oneri derivanti dall'attività rivolta a perseguire gli scopi sociali ed in particolar modo la partecipazione alla Giostra del Saracino ed alle altre attività collaterali.

ART. 11 – SOCI

1. Possono associarsi al Quartiere, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento Interno, tutti i cittadini, residenti o non residenti nel territorio di competenza del Quartiere, che ne facciano esplicita richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
2. Nessuna richiesta può essere respinta senza motivata ragione.
3. L'atto di associazione al Quartiere comporta l'espressione di una scelta libera volontaria e consapevole, con relativo impegno al rispetto delle norme statutarie ed eventuale assunzione di responsabilità giuridica esterna.
4. I diritti dei soci e le modalità di partecipazione alla vita sociale sono regolati dal presente Statuto.
5. L'associazione è subordinata inoltre al pagamento, nei termini previsti dallo Statuto, della quota associativa.
6. L'ammontare della quota, attraverso la quale il Socio contribuisce all'autonomia finanziaria del Quartiere, è stabilita dall'Assemblea dei Soci.
7. Il Quartiere mette a disposizione dell'Istituzione Giostra del Saracino, della Magistratura della Giostra e dei Soci, su loro richiesta, l'elenco nominativo dei Soci.

ART. 12 – QUARTIERISTI

1. I cittadini che manifestano la propria adesione ideale al Quartiere o prendono parte, anche sporadicamente, all'attività sociale, indipendentemente dall'assunzione del rapporto di associazione di cui al precedente art. 11, sono definiti Quartieristi.

ART. 13 – SOCI ORDINARI, SOSTENITORI, ONORARI

1. Il Quartiere è costituito da soci:
 - a) Ordinari
 - b) Sostenitori
 - c) Onorari
2. Sono Soci **Ordinari** tutti coloro la cui domanda d'iscrizione sia stata accolta dal Consiglio Direttivo, che siano iscritti nel libro dei Soci e muniti di tessera, e siano in regola con il versamento della quota associativa.
3. Sono Soci **Sostenitori** le persone, gli Enti e le Associazioni che intendono concorrere moralmente e finanziariamente alla vita del Quartiere con contributi in denaro o in altra forma. La qualifica di Socio Sostenitore viene attribuita dal Consiglio Direttivo.
4. Sono Soci **Onorari** le persone, gli Enti e le Associazioni, la cui attività a favore del Quartiere meriti riconoscimento unanime. La nomina dei Soci Onorari è di competenza dell'Assemblea ordinaria dei Soci del Quartiere su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 14 – QUOTA, MOROSITA', DECADENZA E RECESSO

1. Il Socio moroso che non abbia provveduto a versare, entro i termini stabiliti dallo Statuto, la quota associativa annua, non può prendere parte all'attività sociale.
2. La quota sociale è pagabile entro il 31 dicembre dell'anno solare a cui si riferisce. Decorso il termine, sino alla data di svolgimento della successiva Assemblea ordinaria annuale, il socio sarà considerato moroso. Il termine ultimo per sanare la morosità è il giorno fissato per la suddetta Assemblea, decorso il quale, in assenza di regolarizzazione della propria posizione, il socio sarà considerato decaduto di diritto e cancellato dall'albo dei Soci
3. Il Socio può recedere dall'appartenenza al Quartiere in ogni momento purché in regola con le quote sociali e previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

ART. 15 – ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di escludere dall'appartenenza al Quartiere il Socio che abbia agito in aperto contrasto con gli scopi perseguiti dal Quartiere, ne abbia leso gli interessi od abbia arrecato grave pregiudizio alla Giostra del Saracino.

ART. 16 – RICORSI

1. Contro le decisioni concernenti l'ammissione, la decadenza o l'esclusione, gli interessati possono proporre ricorso in primo grado al Collegio dei Probiviri, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento da impugnare.
2. Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri, ciascuno delle parti può ricorrere in secondo grado alla Magistratura della Giostra, nelle forme previste dall'art. 9 Capo II del Regolamento della Giostra, trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento da impugnare.
3. Le decisioni del Collegio dei Probiviri e della Magistratura della Giostra hanno natura di arbitrato irrituale.

ART. 17 – ORGANI SOCIALI

1. Le funzioni sociali del Quartiere sono esercitate dai seguenti Organi secondo le rispettive attribuzioni:
 - a) Assemblea dei Soci;
 - b) Consiglio Direttivo;
 - c) Collegio dei Probiviri;
 - d) Collegio dei Sindaci Revisori dei conti.

ART. 18 – PROCEDIMENTO ELETTORALE

1. Le procedure per l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti devono essere attivate entro i due mesi successivi alla conclusione del precedente mandato.
2. L'Assemblea dei Soci, riunita in seduta ordinaria, attiva la procedura nominando al proprio interno una Commissione elettorale ed un Collegio di scrutatori, entrambi composti di almeno tre membri.
3. Nella stessa sede l'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio Direttivo, nei limiti contemplati dal successivo art. 22.
4. Entro i quindici giorni successivi la Commissione elettorale redige, per ognuno dei tre organismi di cui al primo comma, una distinta lista di candidati, composta da un numero di Soci non inferiore al numero dei componenti da eleggere. Entro lo stesso termine, i Soci che lo desiderano possono presentare la propria autocandidatura che viene integrata nella lista dei candidati.
5. Tutti i Soci sono eleggibili, purché alla data di svolgimento dell'Assemblea, risultino maggiorenni, iscritti da un periodo minimo di sei mesi ed in regola con il versamento della quota associativa al 31 dicembre dell'anno precedente. Non sono eleggibili i componenti del Collegio degli scrutatori.
6. Sono ammessi al voto anche i Soci minorenni purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
7. Le elezioni, convocate dalla Commissione elettorale, si svolgono a suffragio personale, diretto e segreto.

8. I nominativi dei candidati sono esposti all'interno del seggio, nei locali del quale deve essere tenuto a disposizione, in libera consultazione, il libro dei Soci eleggibili.
9. Gli elettori indicano nella scheda i nominativi dei candidati che intendono eleggere, esprimendo un numero di preferenze non superiore al 50% dei componenti degli organi da ricostituire. Nel caso che il numero dei componenti dell'organo sia dispari, gli elettori potranno esprimere un numero massimo di preferenze pari alla metà del numero dei componenti degli organi con arrotondamento per difetto
10. Nel caso che uno o più candidati raccolgano lo stesso numero di preferenze, risulterà eletto colui o coloro che hanno una maggiore anzianità di appartenenza al Quartiere.
11. Nell'ipotesi in cui al primo scrutinio non risultino eletti tanti candidati quanti sono i componenti degli organi da ricostituire, l'elezione non si riterrà valida.
12. In alternativa ai candidati proposti dalla Commissione elettorale ed entro il limite indicato dal precedente comma 9, gli elettori possono attribuire la propria preferenza a qualsiasi Socio, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità.
13. Il seggio elettorale resta aperto per un periodo di almeno otto ore.
14. Immediatamente dopo la chiusura del seggio, il Collegio degli scrutatori effettua, in forma pubblica, lo spoglio delle schede, redige un verbale finale e lo trasmette alla Magistratura della Giostra entro un limite massimo di due giorni. Quest'ultima provvede, a norma dell'art. 13 del Regolamento della Giostra del Saracino, alla convalida dei risultati elettorali, alla proclamazione ufficiale degli eletti, all'esame di eventuali ricorsi ed all'adozione di provvedimenti consequenziali. Tutti gli atti del procedimento elettorale sono conservati nell'archivio del Quartiere. Trascorsi tre anni possono essere distrutti, ad eccezione dei verbali.

ART. 19 – DECADENZA, DIMISSIONI, SURROGAZIONI

1. I componenti degli Organi Sociali eletti decadono dalla carica dopo l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
2. I seggi divenuti vacanti per decadenza o dimissioni sono assunti da candidati non eletti secondo l'ordine dei suffragi ottenuti purché questi ultimi abbiano raggiunto il quorum del 3% dei voti complessivi ottenuti dalla lista. Le surrogazioni sono comunicate alla Magistratura della Giostra. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo non può essere comunque inferiore a undici.
3. Qualora oltre la metà dei componenti assegnati cessino dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati, l'Organo sociale elettivo viene dichiarato decaduto dalla Magistratura della Giostra e a cura di quest'ultima viene attivata in via straordinaria la procedura elettorale prevista dal precedente art. 18.

ART. 20 – DURATA DEL MANDATO

1. L'insediamento degli Organi Sociali di natura elettiva avviene dopo la proclamazione ufficiale degli eletti da parte della Magistratura della Giostra.

2. Gli Organi Sociali elettivi e le cariche sociali da questi conferite restano in funzione e sono esercitate per un periodo di tre anni.
3. La scadenza del mandato è fissata per la data del 31 dicembre del terzo anno successivo al rinnovo ordinario, anche nel caso che il Quartiere abbia provveduto, nel corso del triennio, alla ricostituzione straordinaria degli Organi elettivi prevista dal precedente art. 19.
4. Alla scadenza del mandato gli organismi in carica assicurano lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei nuovi Organi elettivi.

ART. 21 – POTERI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

1. L'Assemblea Ordinaria approva il Bilancio al 31 dicembre, la relazione morale del Consiglio Direttivo e la relazione del Collegio dei Sindaci Revisori dei conti di norma una volta l'anno entro il 28 febbraio.
2. Stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo da eleggere, approva e stabilisce la quota sociale annua, approva la linea delle varie attività sociali, approva e ratifica il Regolamento interno.
3. Può nominare, su proposta del Consiglio Direttivo, il Rettore onorario e/o i Soci Onorari.
4. Non hanno diritto al voto per l'approvazione del Bilancio i componenti il Consiglio Direttivo ed i Sindaci Revisori dei conti.
5. L'Assemblea Straordinaria approva lo Statuto nel caso occorrono allo stesso delle modifiche ai sensi dell'art. 34 del Regolamento della Giostra del Saracino.

ART. 22 – ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano del Quartiere. Ne fanno parte tutti i Soci ordinari, sostenitori ed onorari in regola con il pagamento delle quote associative, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
2. Ognuno dei partecipanti dispone di un voto, che deve esprimere personalmente e direttamente.
3. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno, per l'approvazione del Bilancio, entro il 28 febbraio.
4. In sede di prima convocazione è necessaria, per la validità della seduta, la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto. In sede di seconda convocazione l'Assemblea s'intende regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
5. Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide se prese a maggioranza dei presenti, tanto in prima che in seconda convocazione.
6. La sessione straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo o richiesta per iscritto, con domanda motivata, da almeno un quarto dei Soci aventi diritto al voto.
7. In sessione straordinaria l'Assemblea è valida a condizione che siano presenti almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto.

8. Le delibere dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione sono valide con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la metà più uno degli aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più di un ottavo degli aventi diritto al voto.
9. Alla convocazione dell'Assemblea provvede il Consiglio Direttivo a mezzo comunicato stampa, almeno tre giorni prima della data fissata per la convocazione.

ART. 23 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero di componenti non inferiore ad undici e non superiore a ventuno membri, determinato dall'Assemblea dei Soci in occasione dell'avvio delle procedure elettorali.
2. Si riunisce, di norma, almeno una volta al mese. Convocazioni più frequenti possono essere effettuate qualora il Rettore lo ritenga necessario ed opportuno, o almeno un terzo dei componenti ne faccia esplicita richiesta al Rettore.
3. La convocazione è effettuata dal Rettore.
4. Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.
5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. A parità di voti prevale quello del Rettore.

ART. 24 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Organo deliberativo ed esecutivo del Quartiere, il Consiglio Direttivo esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) Programma, conformemente allo Statuto, l'attività sociale;
 - b) Attua le direttive dell'Assemblea dei Soci;
 - c) Redige i bilanci e predispone la relazione sull'attività sociale che presenta all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
 - d) Delibera sull'ammissione, sulla decadenza e sull'esclusione dei Soci;
 - e) Nomina nel proprio ambito il Rettore, il Rettore Vicario, il Capitano di Quartiere, il Cancelliere, il Camerlengo ed il Provveditore;
 - f) Assume gli eventuali provvedimenti disciplinari;
 - g) Convoca l'Assemblea dei Soci in sessione ordinaria e straordinaria;
 - h) Cura la custodia degli atti e dei documenti, nonché la conservazione dei beni in uso ed in proprietà;
 - i) Nomina, se necessario, organismi esecutivi, ai quali delegare parte delle proprie attribuzioni od affidare incarichi specifici.
 - j) Sovrintende l'operato del Comitato Giovanile e ne ratifica il regolamento.

ART. 25 – CARICHE SOCIALI

1. All'inizio di ogni mandato il Consiglio Direttivo attribuisce tra i suoi componenti le seguenti cariche sociali non retribuite:

- a) Rettore;
 - b) Rettore Vicario;
 - c) Capitano di Quartiere;
 - d) Cancelliere;
 - e) Camerlengo;
 - f) Provveditore.
2. Possono essere nominati, su deliberazione dell'Assemblea dei Soci, uno o più Rettori Onorari, che possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
 3. L'avvenuta attribuzione delle cariche di cui sopra e la loro successiva variazione sono comunicate all'Istituzione Giostra del Saracino ed alla Magistratura della Giostra.

ART. 26 – RETTORE

1. Il Rettore ha la rappresentanza esterna del Quartiere.
2. Coordina il funzionamento degli Organi sociali e mantiene i rapporti con gli altri Organi della Giostra.
3. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, regola lo svolgimento dei lavori, cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate.
4. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Rettore Vicario.

ART. 27 – CAPITANO DI QUARTIERE

1. Al Capitano di Quartiere è affidato quanto segue:
 - a) Giura fedeltà allo Statuto ed al Regolamento del Quartiere impegnandosi ad osservarli e a farli osservare;
 - b) Rappresenta il Quartiere “in campo”;
 - c) Ha il comando della rappresentanza in costume sia “in campo” che fuori, curandone la disciplina ed il comportamento in ogni circostanza;
 - d) Sceglie gli uomini che dovranno far parte della rappresentanza in costume e ne propone l'approvazione al Consiglio Direttivo;
 - e) Risponde al Consiglio Direttivo del proprio operato.
2. L'incarico di Capitano di Quartiere può essere conferito anche a persona non facente parte del Consiglio Direttivo. In tal caso il Capitano partecipa ai lavori del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
3. L'incarico può essere sospeso con effetto immediato dalla Magistratura della Giostra in base a quanto disposto dell'art. 6 del Regolamento della Giostra del Saracino.

ART. 28 – CANCELLIERE

1. Il Cancelliere cura lo svolgimento del lavoro amministrativo, provvede al disbrigo delle pratiche, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e conserva gli atti ufficiali e l'archivio del Quartiere.

ART. 29 – CAMERLENGO

1. Il Camerlengo provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, tenendo la contabilità e la cassa, compila i bilanci, prende in consegna i beni immobili e mobili di proprietà o in dotazione al Quartiere, cura e tiene aggiornato l'inventario del patrimonio sociale.

ART. 30 – PROVVEDITORE

1. Il Provveditore cura l'approvvigionamento e la manutenzione dei materiali e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività del Quartiere.

ART. 31 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri, organo di natura disciplinare, è formato da cinque membri. Esercita le seguenti funzioni:
 - a) Propone al Consiglio Direttivo l'adozione d'eventuali provvedimenti disciplinari a carico dei Soci;
 - b) Decide in prima istanza, dopo averne tentato la conciliazione, le vertenze interne di carattere disciplinare e quelle in materia di ammissione, decadenza ed esclusione dei Soci;
 - c) Sottopone alla Magistratura della Giostra le controversie interne che, per incompetenza o per impossibilità di giudizio, ritiene di non poter dirimere in maniera rapida e soddisfacente. Il rinvio alla Magistratura della Giostra è immediato ed automatico qualora la vertenza sia stata originata da una proposta del Collegio stesso. Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri ciascuna delle parti può ricorrere, in secondo grado, al giudizio della Magistratura della Giostra.
 - d) Tenta la conciliazione sulle eventuali vertenze e contrasti che gli vengano sottoposte dai soci.

ART. 32 – COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Sindaci Revisori dei conti, organo di controllo, è formato da tre membri effettivi e due supplenti. Esercita le seguenti funzioni:
 - a) Sottopone a controllo amministrativo e contabile tutti gli atti di gestione finanziaria del Quartiere;
 - b) Controlla la regolare tenuta della contabilità;

- c) Accerta la consistenza patrimoniale e la situazione di cassa;
- d) Esamina i bilanci, ne propone eventuali modifiche, ed autorizza la loro presentazione all'Assemblea dei Soci.

ART. 33 – RAPPRESENTANZA IN COSTUME

1. I figuranti sono scelti dal Capitano di Quartiere tra gli appartenenti al Quartiere e nominati dal Consiglio Direttivo.
2. I figuranti devono avere cura del costume loro affidato del quale rispondono personalmente per eventuali danni, meno che in casi di forza maggiore, che saranno di volta in volta valutati dal Consiglio Direttivo.
3. I figuranti devono tenere in tutte le fasi della manifestazione, un comportamento consono al ruolo loro affidato.

ART. 34 – COMITATO GIOVANILE

1. All'interno del Quartiere di Porta Sant'Andrea è costituito il Comitato Giovanile Porta Sant'Andrea, punto di aggregazione dei giovani del Quartiere, i cui scopi sono di promuovere, d'intesa ed in collaborazione con tutti gli organi del Quartiere e con l'autorizzazione del Consiglio Direttivo, iniziative per i soci ed i quartieristi, in particolar modo i ragazzi e le ragazze.
2. Il Comitato Giovanile è dotato di un proprio regolamento, conforme ai dettami del presente Statuto, ratificato dal Consiglio Direttivo del Quartiere.

ART. 35 – REGOLAMENTO INTERNO

1. Per lo svolgimento della propria attività, il Quartiere può dotarsi di un Regolamento Interno che disciplini gli aspetti della vita sociale non esplicitamente contemplati dal presente Statuto.
2. Il Regolamento Interno è approvato dall'Assemblea dei Soci ed inviato per conoscenza all'Istituzione Giostra del Saracino ed alla Magistratura della Giostra del Saracino.

NORME FINALI

ART. 36

1. Il presente Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria e con gli emendamenti ad esso apportati dalla Magistratura della Giostra, è inviato per conoscenza all'Istituzione Giostra del Saracino. Esso entra in vigore ed è efficace e vincolante alla data della ratifica della sua legittimità da parte della Magistratura della Giostra del Saracino.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione del Quartiere, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, sono devoluti in beneficenza ad

organizzazioni di volontariato, secondo le indicazioni contenute nel regolamento interno o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

3. Ai sensi dell'art. 34 del Regolamento della Giostra eventuali modifiche potranno essere apportate con deliberazione a maggioranza semplice dell'Assemblea dei Soci, a condizione che sia presente almeno un decimo dei Soci, nonché con la ratifica della Magistratura della Giostra del Saracino.

ART. 37

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa esplicito rinvio alle disposizioni contenute nel Regolamento della Giostra del Saracino e a quelle del Codice Civile e delle altre Leggi dello Stato.

*Approvato nella presente versione dall'Assemblea dei Soci del 22 febbraio 2008.
Ratificato dalla Magistratura della Giostra il 21 aprile 2008*